



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

- Capo di gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Capo ufficio legislativo
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it
- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS)
cress@pec.minambiente.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

- Capo di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
- Capo ufficio legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
- Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello sviluppo economico

- Capo di Gabinetto
gabinetto@pec.mise.gov.it
- Capo ufficio legislativo
Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

e p.c. al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di Parco eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà", sito nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG). Proponente: Tozzi Green S.p.A. Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Trasmissione deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera del 21 maggio 2020, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto di non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto indicato in oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Maria Barilà)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

21 MAGGIO 2020

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti" della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di VIA "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e, in caso di mancata espressione del concerto, "l'adozione del provvedimento è rimessa al Consiglio dei ministri";

VISTA la nota n. 9181 del 12 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale riferito al progetto denominato "Cerignola Borgo Libertà", ricadente nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG), proposto dalla società Tozzi Green S.p.A.;

ATTESO che il progetto denominato "Cerignola Borgo Libertà" è volto a realizzare un parco eolico, di potenza pari a 40,8 MW, composto da 12 aerogeneratori di altezza complessiva di 115 metri, e relative opere accessorie di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

VISTO il parere n. 2664 del 2 marzo 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del mare ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto di parco eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà",

VISTE le note prot. n. 13240 del 15 maggio 2018 e prot. n. 16394 del 15 giugno 2018, con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha espresso il proprio dissenso circa il rilascio del provvedimento di VIA sul progetto denominato "Cerignola Borgo Libertà", ritenendo che le opere previste dal progetto non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nella citata nota del 15 maggio 2018, ha specificato, altresì, che la regione Puglia ha avviato iniziative per realizzare *"l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata da attuarsi impedendo le trasformazioni territoriali"*, e che l'impianto proposto è localizzato *"in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofe ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale a riprova quest'ultimo della capacità distorsiva delle qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare"*;

ATTESO che a fronte della mancata espressione del concerto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il resoconto della riunione del 23 maggio 2019 convocata, sulla questione in oggetto, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con note prot. 8941 dell'8 maggio 2019 e prot. n. 9574 del 16 maggio 2019;

PRESO ATTO che nel corso della riunione del 23 maggio 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ribadito il proprio parere negativo sul progetto in argomento poiché l'elevata altezza delle pale eoliche avrebbe un forte impatto su un ambiente agrario omogeneo e ordinato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti agricoli/produttivi storici, di piccole masserie, di tratturi e di siti di rilevanza archeologica, e sui numerosi beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree contermini, quali il complesso monumentale della "Torre Alemanna", adibito a museo archeologico, e la strada a valenza paesaggistica SP95;

PRESO ATTO che il medesimo Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha rappresentato che la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole



Presidenza del Consiglio dei Ministri

impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto, e di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici;

ATTESO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha, inoltre, esposto che, sebbene l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 consenta la realizzazione di impianti eolici in aree agricole, tale possibilità è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - di cui alla normativa prevista dal PPTR - e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che, in ordine al posizionamento degli impianti, stabilisce che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha affermato che il progetto di "Cerignola Borgo Libertà" è in contrasto con il PPTR - Elaborato 2, concernente le *"Direttive per le componenti culturali e insediative"* e, in particolare, con l'articolo 78, comma 5, relativo alla tutela e valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, che caratterizzano anche l'area in cui insiste l'intervento, nonché con il PPTR - Elaborato 5 - Scheda d'ambito n. 4, Sezione C, Ofanto, *"Componenti dei paesaggi rurali"*, perché ostacola la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;

ATTESO che il medesimo Dicastero ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 89 del PPTR, Elaborato 2, Norme tecniche di attuazione, con riguardo agli interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate"*, l'obbligo di rispettare le direttive contenute nel citato PPTR vale anche per i soggetti privati;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che l'altissima concentrazione di impianti eolici in Puglia produce elevata criticità in termini di impatti paesaggistici e di consumo di territorio, a causa non solo degli impianti eolici esistenti e di quelli in fase di autorizzazione, ma anche della realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l'allacciamento alla rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (RTN) e il potenziamento della stessa RTN;

RILEVATO che il citato Ministero, nel corso dell'istruttoria condotta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al presente progetto e ad altri analoghi collocati nel medesimo territorio, alcuni dei quali in corso di autorizzazione ed altri oggetto di rimessione al Presidente del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che, dato il numero di impianti autorizzandi e le dimensioni complessive degli interventi, l'impatto sul paesaggio sarà molto significativo, giungendo a compromettere l'utilizzo del terreno per scopi agricoli - tradizionale ed attuale destinazione della zona - a fronte di una durata produttiva degli impianti limitata nel tempo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO infine che il medesimo Ministero ha riferito che, come emerge dal "Rapporto statistico 2017 - Energia da fonti rinnovabili in Italia" elaborato dal Gestore servizi energetici (GSE), la Puglia risulta essere la Regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione di 2.473,2 MW, per un totale di 1.173 impianti pari al 25,3%, di cui il 20,8% nella sola provincia di Foggia, della potenza eolica nazionale, e che tale rilevantissima concentrazione di impianti in alcune aree provoca un forte impatto sul paesaggio regionale;

ATTESO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato che il progetto di "Cerignola Borgo Libertà" è ubicato in aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici dei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 387 del 2003, non ricadenti all'interno di aree protette, ed ha aggiunto che il progetto è compatibile con la conservazione della fauna del Parco naturale regionale dell'Ofanto, che non compromette nessun habitat, naturale o semi naturale ed ha un impatto tollerabile sul paesaggio;

ATTESO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso sul progetto parere favorevole con prescrizioni, indicando, fra l'altro, di escludere due aerogeneratori sui dodici previsti, in particolare quelli ubicati in prossimità dell'area protetta definita zona SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti";

CONSIDERATO inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha indicato che gli impianti di fonti energetiche rinnovabili (FER) rappresentano uno degli strumenti più efficaci per raggiungere la dismissione degli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025, obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia si è posta con la Strategia energetica nazionale (SEN 2017), approvata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017, documento che contiene il piano decennale del Governo per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico nazionale;

ATTESO che il medesimo Dicastero ha indicato, infine, che la SEN 2017 "prevede un aumento dei consumi di energia da fonte rinnovabile al 2030 mai inferiore al 24% (rispetto al 17,5% registrato nel 2016)";

PRESO ATTO che il Ministero per lo sviluppo economico, nel corso della citata riunione del 23 maggio 2019, ha sottolineato l'importanza dell'incremento della produzione di energia da FER, rappresentando che questo obiettivo è presente anche nel Piano nazionale integrato energia e clima - documento all'epoca in corso di definizione in attuazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia - con il quale l'Italia si propone di coprire il 33% del fabbisogno attraverso la produzione di energia da FER entro il 2030;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione e trasmissione alla Commissione europea a gennaio 2020 della versione definitiva del Piano nazionale integrato energia e clima, a seguito della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di ampia consultazione pubblica, con cui l'Italia ha definito i propri obiettivi in materia di sicurezza, sostenibilità, competitività e innovazione in campo energetico da conseguire al 2030, tra cui anche gli obiettivi di crescita delle energie rinnovabili e di sviluppo delle infrastrutture e di riduzione delle emissioni di CO₂, delineando contestualmente le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento;

PRESO ATTO che tale Piano prevede in materia di energie rinnovabili un obiettivo al 2030 pari al 30% del consumo finale lordo totale, percentuale che nel settore elettrico è definita in misura del 55% dei consumi elettrici;

PRESO ATTO che il meccanismo dell'individuazione delle cosiddette "aree non idonee" alla realizzazione di impianti FER - dettato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, concernente le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - recepito dai piani paesaggistici territoriali regionali, ove adottati, sarà superato da indicazioni da parte delle Regioni di "aree idonee" all'installazione di impianti FER;

VISTO il resoconto della riunione di approfondimento congiunto con tutte le amministrazioni statali interessate, tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 luglio 2019, al fine di una più completa e coordinata istruttoria della questione, nel corso della quale le amministrazioni presenti hanno condiviso la necessità di affrontare la problematica delle autorizzazioni degli impianti FER in un'ottica generale, che consenta una programmazione coerente degli interventi, di competenza statale e regionale, riducendo gli impatti sul territorio e garantendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi europei 2030 sulla produzione e sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili;

RILEVATO che la regione Puglia, con il PPTR in vigore, si è dotata di un atto di programmazione del territorio, sotto il profilo paesaggistico, che ha valenza di strumento diretto alla tutela dei beni paesaggistici, e che l'attuazione delle indicazioni, delle prescrizioni e delle finalità del PPTR, anche declinate in obiettivi generali e specifiche direttive, costituisce l'unico *modus procedendi* idoneo a riconoscere e valorizzare i beni tutelati dal Piano che, in quanto previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 42 del 2004, rappresenta diretta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

RILEVATO che il PPTR della regione Puglia indica specifici obiettivi da raggiungere che prevedono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale anche con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali e visivo-percettive, tramite l'attuazione di specifiche e vincolanti direttive;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il progetto denominato "Cerignola Borgo Libertà" non rispetta gli obiettivi e le direttive del PPTR della regione Puglia in quanto ostacola la realizzazione degli obiettivi di tutela e di valorizzazione ivi indicati;

RILEVATO che le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nel parere reso in conferenza di servizi - a prescindere dall'esistenza di specifiche preclusioni dovute a vincoli localizzativi *ex lege*, insistenti sulle aree destinate alla realizzazione di un impianto eolico o su quelle limitrofe - fanno leva su espresse previsioni della richiamata pianificazione, in termini coerenti alla situazione di fatto oggetto di tutela oltre che in termini di piena ragionevolezza;

CONSIDERATA la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici e la necessità di adeguare di conseguenza gli strumenti anche di pianificazione del territorio a tale importante obiettivo, nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi;

CONSIDERATO che gli esiti dell'approfondimento svolto dagli organi del Ministero per i beni e le attività culturali sono coerenti al principio per cui la valutazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve avvenire anche con riferimento alla compatibilità paesaggistico-ambientale degli stessi, in quanto è indispensabile contemperare la salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi, in ossequio ad un più vasto e moderno concetto di governo del territorio volto ad assicurare la tutela tanto dei valori ambientali e paesaggistici, quanto delle esigenze economico-sociali, unitamente al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3645);

CONSIDERATO che il progetto di "Cerignola Borgo Libertà" è in contrasto con il PPTR - Elaborato 2, concernente le "Direttive per le componenti culturali e insediative" e, in particolare, con l'articolo 78, comma 5, relativo alla tutela e valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, che caratterizzano anche l'area in cui insiste l'intervento, nonché con il PPTR - Elaborato 5 - Scheda d'ambito n. 4, Sezione C, Ofanto, "Componenti dei paesaggi rurali", perché ostacola la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;

RITENUTO, dall'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi privati e pubblici coinvolti, costituiti, da un lato, dalla libertà di iniziativa economica privata, dalla necessità di assicurare gli obiettivi nazionali e comunitari di produzione di energia elettrica da FER e sostenere la transizione energetica verso la decarbonizzazione e, dall'altro, dalla necessità di tutelare un paesaggio pregevole, di condividere l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine



Presidenza del Consiglio dei Ministri

della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata così come specificati nell'ambito delle previsioni pianificatorie richiamate;

RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi regionali di *burden sharing*, di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico e la tutela dell'iniziativa economica privata non possano prevalere sull'interesse pubblico alla tutela e conservazione, anche per le generazioni future, di un territorio classificato dai vigenti strumenti paesaggistici come "paesaggio agrario di valore", nonché interessato da numerose evidenze archeologiche;

PRESO ATTO delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà", ricadente nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive.

Roma, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI